



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di SPOLETO Sez. unica – in composizione monocratica – nella persona del Giudice **dott. Luciano Padula** alla pubblica udienza del giorno 19.03.19 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

(Art. 544 e segg. c.p.p.)

Nel procedimento penale n. 1/17 R.G. Appelli GDP

Nei confronti di:

, nato a Torino il e residente in via
– domicilio eletto nel luogo di residenza – Libero assente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di impugnativa proposta, per il tramite del proprio difensore, da _____, con decreto di citazione del 24.07.18, veniva promosso il giudizio di appello, dinnanzi al Tribunale di Spoleto in composizione monocratica, avverso la sentenza n. _____, con cui, in data 28.06.17, il Giudice di Pace di Foligno aveva condannato lo stesso imputato alla pena di Euro 300 di multa ed al pagamento delle spese processuali (oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile liquidati in Euro 500 ed alla rifusione delle spese di costituzione e difesa per Euro 1.329,24) in relazione al reato di cui all'art. 595 c.p.

Alla prima udienza tenutasi sotto la direzione di questo Giudice, il 26.02.19, le parti concludevano come meglio indicato in epigrafe e per il carico dell'udienza, il processo veniva aggiornato al 19.03.19, giorno in cui il Tribunale pronunciava sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Al _____ è stata contestata la fattispecie delittuosa di cui all'art. 595 c.p., per avere egli, comunicando con più persone (ovvero, con _____ e _____), offeso la reputazione di _____, invero definito *uomo di merda, delinquente, infame, ladro, mafioso*.

Nel corso dell'istruttoria di primo grado, non si è rivelata decisiva la testimonianza della persona offesa, avendo il _____ riferito di frasi ingiuriose proferite in sua assenza senza meglio specificarne il contenuto.

Le parole offensive sono state invece confermate dal teste _____, il quale ha altresì precisato che l'imputato avrebbe, successivamente ai fatti, ammesso dinnanzi a lui di avere sbagliato a pronunciare simili frasi in danno del _____.

Il problema centrale del processo attiene però alla verifica dell'effettiva integrazione, nel caso di specie, dell'imprescindibile elemento costitutivo della fattispecie criminosa rappresentato dalla comunicazione con più persone, il che equivale a dire che, attraverso la lettura critica delle dichiarazioni rese dall'altro teste _____, occorre accertare se anche questi abbia avuto un ruolo centrale nella propalazione delle offese.

Ebbene, dall'esame testimoniale di tale ultima persona è emerso che il 16.09.12 vi è stato un incontro a tre fra il teste () il e l'imputato.

Pare poi che, pur essendosi radunati insieme i soggetti e senza che mai nessuno di essi si sia allontanato dal posto (così recita un passaggio saliente della pronuncia impugnata), la discussione abbia avuto due fasi: una prima tra il ed il (avente ad oggetto la pretesa di pagamento di un saldo avanzata dal prevenuto verso il figlio del) ed una seconda fra il e l'imputato (inerente un argomento affatto diverso che ha implicato il riferimento, non si comprende tuttora a quale titolo, della persona del).

Fatto sta che, quando il e l'imputato discutevano fra di loro, il (lo dice lui stesso) si trovava a circa due metri, in atteggiamento disinteressato (letteralmente ha il teste detto: *la cosa non mi riguardava*), tanto è vero che non è stato in grado di ricordare alcuna delle parole esatte riportate nel capo di imputazione (riportando solo la diversa espressione sentita *pezzo di merda*).

Il posizionamento dei soggetti interessati alla comunicazione penalmente rilevante pare essersi replicato, sempre secondo il teste , il giorno dopo i fatti in un nuovo incontro che li ha visti protagonisti.

In altri termini, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo in cui il ha dichiarato di avere raccolto una sorta di confessione postuma dell'imputato, il , pur presente, è rimasto a distanza e non ha udito cosa gli altri due si siano detti.

Riducendosi ad unità quanto sinora sintetizzato, può allora dirsi che il (primo) colloquio intercorso fra il e l'imputato (a proposito della vittima dell'illecito penale) non sembra avere determinato in concreto una diffusività della denigrazione, pure se era nei pressi presente una terza persona (il).

E ciò perché non vi sono elementi certi per potersi affermare che tale terza persona abbia percepito la portata esatta delle frasi pronunciate dagli altri due soggetti.

Non sono emerse dall'istruttoria le modalità attraverso cui le parole offensive siano state proferite (ad esempio, ad alta voce o con foga), per cui non è possibile dirsi che esse sicuramente o verosimilmente siano state sentite anche dalla persona estranea al colloquio.

Peraltro, se simili asseriti valgono sul piano oggettivo, a maggior ragione acquistano forza dirimente sul versante dell'elemento psicologico del reato.

Risulta, infatti, tutt'altro che provata la consapevolezza in capo all'imputato di pronunciare, nel dialogo intercorso con il _____, frasi ingiuriose all'indirizzo del _____, con la precipua volontà che simili frasi siano apprese anche da altri (nel caso di specie, il _____ ivi presente).

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 605 e 530 comma 2 c.p.p., in riforma della sentenza appellata, assolve _____ dal delitto ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Spoletto, 19 marzo 2019.

Il Giudice
Dott. Luciano Padula

